NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA a cura della Segreteria Generale

NUMERO 5 20 LUGLIO 2002

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CIRCA LE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
PER L'INVENTARIO E IL CATALOGO
DEI BENI CULTURALI MOBILI
APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE

A seguito dell'Intesa 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici (cf Notiziario CEI/1998, pp. 336-341), della circolare ministeriale del 14 gennaio 1998 in materia di catalogazione e della circolare della C.E.I. del 26 gennaio 1998 sulle forme di collaborazione tra diocesi e soprintendenze in relazione all'inventario ecclesiastico, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Camillo Ruini, e il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, arch. Maria Luisa Polichetti, hanno firmato, in data 8 aprile 2002, la "Convenzione" che specifica le forme di collaborazione tra Chiesa e Stato per quanto riguarda l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti ecclesiastici.

La "Convenzione" identifica, in particolare, concrete modalità di collaborazione per la redazione dell'inventario ecclesiastico e del catalogo attraverso indicazioni riguardanti la programmazione, gli standard metodologici, le modalità operative, i diritti d'autore, le modalità per l'integrazione dei sistemi, la consegna dei materiali.

L'accordo è di particolare rilievo e attualità del momento che le diocesi italiane stanno operando attivamente, affiancando le tradizionali attività istituzionali svolte dalle Soprintendenze territoriali, e che l'attività di inventariazione informatizzata, avviata nel 1996, dovrebbe terminare entro la fine del 2005.

L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

e

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,

- IN ATTUAZIONE delle disposizioni dell'Intesa 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici,
- APPROFONDENDO la circolare ministeriale in materia di catalogazione del 14 gennaio 1998, Prot. N° 286/A14 e la circolare della Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 1998 sulle forme di collaborazione tra diocesi e soprintendenze in relazione all'inventario ecclesiastico promosso dalle diocesi italiane e al catalogo promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali,
- ALLO SCOPO di identificare concrete modalità di collaborazione per la redazione dell'inventario ecclesiastico e del catalogo dei beni culturali mobili di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che per specificare le forme di utilizzo dei rispettivi archivi alfanumerici e iconografici,
- PREMESSO che l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio artistico e storico nazionale costituiscono obiettivo prioritario per le istituzioni civili e religiose in quanto fondamento conoscitivo di ogni successivo approfondimento scientifico ed intervento volto alla conservazione ed alla tutela del patrimonio culturale;
- PREMESSO inoltre che la Conferenza Episcopale Italiana (in seguito C.E.I.) promuove interventi di inventariazione sui beni di proprietà ecclesiastica sulla base dell'attività di coordinamento della programmazione svolta dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (in seguito I.C.C.D.) per l'intero ambito nazionale, integrando attività e risorse per la costituzione del Sistema Informativo Generale del Catalogo

concordano sulle seguenti disposizioni

ART.1

Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. si uniformano alle direttive di merito e di metodo stabilite dall'I.C.C.D. in osservanza del proprio mandato istituzionale.

ART. 2

Programmazione

Le attività di inventariazione promosse dalla C.E.I. rientrano in un piano coordinato di interventi, la cui definizione viene curata in fase di programmazione, in sede centrale e periferica, d'intesa con l'I.C.C.D., le soprintendenze competenti e le amministrazioni regionali.

In sede centrale un delegato della C.E.I., unitamente a rappresentanti dell'I.C.C.D., delle amministrazioni regionali e delle soprintendenze competenti, partecipa ai lavori del Comitato Paritetico Nazionale per la definizione di programmi coordinati su scala nazionale e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati.

Per quanto attiene all'attivazione ed al funzionamento del Sistema Informativo Generale del Catalogo in sede periferica funzioni analoghe a quelle del Comitato Paritetico Nazionale devono essere attivate in sede di coordinamento con le soprintendenze competenti, le regioni, gli enti locali e le istituzioni attive nel settore della catalogazione, al fine di pianificare gli interventi sulla base della conoscenza degli archivi documentali esistenti e rispetto ai criteri di priorità individuati in relazione alle esigenze delle parti interessate ed esplicitati nelle diverse sedi di redazione progettuale.

ART. 3 Standard metodologici

Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. concorrono alla costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale. A tal fine si uniformano agli standard metodologici emanati dall'I.C.C.D. a livello di:

- Tracciati di rilevamento dei dati
- Normative di compilazione
- Vocabolari, dizionari terminologici e thesauri
- Procedure di verifica e controllo automatico
- Normative per il trasferimento dei dati alfanumerici
- Standard di ripresa fotografica
- Standard per l'acquisizione ed il trasferimento delle immagini digitali

Le integrazioni dei dati connesse a specifiche esigenze ecclesiastiche sono di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici; il livello di integrazione degli archivi ecclesiastici con quelli ministeriali è definito dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca (inventario, precatalogo, catalogo), che consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'I.C.C.D. (qualunque sia lo strumento di *data entry* utilizzato).

La certificazione delle schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico spetta al responsabile scientifico incaricato dall'autorità ecclesiastica competente, il quale utilizza anche gli strumenti e le procedure informatiche predisposte per il controllo e la validazione dei dati al fine della loro acquisizione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo.

ART. 4 Modalità operative

In base a quanto stabilito dalle circolari di entrambi gli enti, richiamate in premessa, in seguito alla programmazione gli enti territoriali procederanno nella gestione delle campagne di schedatura secondo i seguenti criteri.

CAMPAGNE DI CATALOGAZIONE PROMOSSE DAL MINISTERO

Preliminarmente all'avvio dei lavori le soprintendenze devono comunicare alle autorità ecclesiastiche competenti i luoghi, i tempi, le modalità d'intervento e le tipologie dei beni interessati; devono inoltre comunicare i nominativi degli schedatori e dei fotografi incaricati, compresi gli appartenenti a cooperative, che devono a loro volta essere forniti di lettera di presentazione del soprintendente.

Le autorità ecclesiastiche competenti pongono a disposizione della soprintendenza e degli operatori incaricati eventuali materiali documentali anche di tipo informatico già elaborati (elenchi, inventari, tabelle, ricognitive, etc.) e forniscono agli operatori incaricati dalla soprintendenza tutta la collaborazione e la disponibilità necessaria per l'agevole svolgimento e la sollecita conclusione degli interventi.

Per accelerare la conclusione formale delle operazioni con l'apposizione della firma sulle singole schede da parte dei responsabili interessati, le schede compilate potranno essere raccolte presso la Curia diocesana.

CAMPAGNE DI INVENTARIAZIONE PROMOSSE DALLA C.E.I.

Preliminarmente all'avvio dei lavori le diocesi devono identificare gli inventari ecclesiastici recenti, gli inventari realizzati da soprintendenze, regioni, province, comuni, comunità montane e ottenerne copia. Qualora per ottenere copia degli inventari fosse necessario stipulare convenzioni tra enti ecclesiastici e enti pubblici, tali convenzioni siano concordate con le altre diocesi a livello regionale e, in ogni caso, con l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

Da parte sua la soprintendenza offre piena disponibilità alla consultazione dei propri archivi cartacei ed elettronici al fine di fornire elementi conoscitivi dettagliati sullo stato della catalogazione nel territorio d'interesse.

L'assegnazione all'autorità ecclesiastica competente dei numeri di catalogo generale che registrano le schede prodotte *ex novo* può essere effettuata per il tramite della soprintendenza competente territorialmente o direttamente dall'I.C.C.D., che provvede contestualmente ad informare la soprintendenza competente. Per quanto riguarda le schede revisionate ci si atterrà alla numerazione già attribuita.

Le autorità ecclesiastiche e le soprintendenze provvedono a scambiarsi ogni informazione utile per integrare e aggiornare i rispettivi archivi.

I corsi di formazione promossi sia dall'autorità ecclesiastica sia dall'amministrazione si avvarranno di figure di docenti altamente qualificate, di estrazione anche diversa (come Ministero, Soprintendenza, I.C.C.D., Università, Facoltà di Teologia), tali comunque da garantire un adeguato livello di preparazione nei diversi settori disciplinari di interesse (come storia della Chiesa, liturgia, iconografia, storia dell'arte, metodologie di catalogazione, tecnologie informatiche, tecniche di ripresa fotografica).

ART. 5 Diritti d'autore

In ordine alla necessaria integrazione ed alla comune disponibilità degli archivi alfanumerici ed iconografici costituiti a livello centrale e locale l'I.C.C.D. e le soprintendenze da una parte, la C.E.I. e le diocesi dall'altra, concedono la reciproca utilizzazione a titolo gratuito dei materiali prodotti, limitatamente agli usi istituzionali delle amministrazioni statali ed ecclesiastica, e non a fini commerciali o produttivi, salvo esplicita autorizzazione dell'ente competente.

I criteri e le modalità per l'accesso alle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o di altro tipo, saranno determinati da apposite convenzioni che dovranno specificare anche i criteri per la eventuale fruibilità in rete.

ART. 6 Modalità e integrazione dei sistemi

I criteri e le modalità per l'integrazione delle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali dovranno essere definiti congiuntamente dalla C.E.I. e dall'I.C.C.D., per i requisiti tecnici relativi alla diffusione

in rete, per le caratteristiche dei contenuti informativi e per gli standard di sicurezza dei sistemi e l'accesso alla gestione dei dati.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nella presente convenzione a livello territoriale potranno essere stipulate apposite convenzioni che attuino localmente i criteri ivi contenuti.

Gli sviluppi progettuali che possano prevedere il passaggio dagli interventi di inventariazione a quelli di catalogazione nonché l'estensione dell'attività catalografica a ulteriori tipologie di beni (come i beni immobili e quelli archeologici) saranno oggetto di ulteriori integrazioni alla presente convenzione.

ART. 7 Consegna dei materiali

Per la consegna dei materiali si fa riferimento a quanto stabilito nelle circolari di entrambi gli enti richiamate in premessa.

Roma, 8 aprile 2002

Il Direttore dell'I.C.C.D. Maria Luisa Polichetti Il Presidente della C.E.I. CAMILLO Card. RUINI